

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Ente capofila

COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino



SETTORE 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE
APPALTI E CONTRATTI

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta per la concessione del servizio di gestione e riscossione dei tributi comunali e delle altre entrate patrimoniali ed extra tributarie per conto del Comune di Fano e di Aset S.p.A. per il periodo di anni sei presuntivamente dal 1/02/2020 al 31/01/2026, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni. CIG n. 81259409D0 – Numero gara 7618832

1. PREMESSE

Il presente Disciplinare di gara, allegato al Bando di Gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative allo stesso Bando relativamente alle modalità di partecipazione, alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative alla *concessione del servizio di gestione, riscossione ordinaria e coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e delle altre entrate del Comune di Fano per il periodo di anni sei. CIG n. 81259409D0 – Numero gara 7618832*

La presente procedura di gara è indetta, dalla Centrale unica di Committenza, di cui il Comune di Fano è Ente capofila, istituita ai sensi per gli effetti dell'art. 37, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016, avente codice AUSA 0000542826, per conto del Comune di Fano in esecuzione della Determinazione a contrarre n. 2450 del 3/12/2019, del Dirigente del Settore Servizi Finanziari del Comune di Fano, della Delibera del CDA del 11 novembre 2019 e della Determina del Dirigente Bilancio Contabilità Controllo e Finanza di Aset S.p.A. del 2 dicembre 2019 e della determinazione di approvazione degli atti di gara del Responsabile della CUC n. 2456 del 5 dicembre 2019.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 203 del 19 dicembre 2018 è stato approvato il del Programma biennale 2019/2020 degli acquisti di beni e servizi, come da ultimo modificato con deliberazione C.C. n. 159 del 27/11/2019, di cui all'art.21 del D.Lgs. n. 50/2016 è stato inserito l'appalto in oggetto con codice CUI S00127440410201900054.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è Fano (PU) (codice NUTS ITI31).

Il servizio sarà affidato all'aggiudicatario unico per il Comune di Fano e Aset S.p.A. che lo affideranno mediante singoli contratti di servizio. I concorrenti dovranno presentare un'unica offerta valida per entrambi.

Trattandosi di concessione di servizi si applicano i principi stabiliti nella parte III del Codice, e le norme richiamate nel presente disciplinare.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Centrale Unica di Committenza per conto del Comune di Fano – URL www.comune.fano.ps.it - Albo pretorio on-line – Bandi di gara e contratti- Settore 1° - Risorse Umane e Tecnologiche -Appalti e Contratti - Via San Francesco d'Assisi n.76 – 61032 Fano – Tel. 0721-887301 – 0721 887302 – fax 0721 887358 – pec comune.fano.contratti@emarche.it - e-mail: contratti@comune.fano.ps.it.

Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Immacolata Di Sauro – Responsabile della C.U.C. – Tel. 0721-887302 – e-mail contratti@comune.fano.pu.it.

ENTI COMMITTENTI:

Comune di Fano – Via San Francesco d'Assisi n.76 – 61032 Fano -Settore Servizi Finanziari – U.O. Tributi – Tel. 0721-887240-316 pec comune.fano.@emarche.it

Responsabile unico del procedimento del servizio: dott.ssa Daniela Mantoni – Dirigente Settore Servizi Finanziari-
Tel. 0721-887240-316– e-mail daniela.mantoni@comune.fano.pu.it

Aset S.p.A. – Via Luigi Einaudi, n. 1 - 61032 Fano, tel. 0721-83391, 0721- 855256, e-mail info@cert.asetservizi.it .

Responsabile unico del procedimento del servizio: dott. Roberto Pallotti- Dirigente Bilancio Contabilità Controllo e Finanza – Tel. 0721-818137– r.pallotti@asetservizi.it .

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione (Tuttogare).

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1) Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:

- Capitolato Speciale di Appalto;
- Disciplinare Tecno Aset S.p.A. e relativi allegati;
- Schema di contratto del Comune di Fano ed Aset S.p.A.;

2) Bando di gara;

3) Disciplinare di gara;

4) Modello 1 e 1-bis istanza, Modello 2 e 2-bis ; Modello DGUE, Modello 3, Modello 4, Modello 5.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <https://fano.tuttogare.it/gare>, nonché sul profilo del committente www.comune.fano.pu.it - amministrazione trasparente – sezione bandi di gara e contratti.

Pubblicità

Conformemente a quanto disposto dagli artt. 72, 73 e 216, comma 11, del Codice, nonché dal D.M. 02/12/2016, il bando di gara è pubblicato su:

- Trasmesso alla GUUE il 5 dicembre 2019.

- GURI V Serie Speciale – n. 144 del 9 dicembre 2019.

-Profilo di committente del Comune di Fano: <http://www.comune.fano.pu.it> Amministrazione trasparente Sez. bandi di gara e Contratti;

-Piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (rectius: Osservatorio Regionale dei contratti pubblici);

-Due dei principali quotidiani a diffusione nazionale (estratto);

- Due dei principali quotidiani a maggiore diffusione locale (estratto);

Luogo di svolgimento del servizio: Comune di Fano.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare direttamente dalla piattaforma all'indirizzo <https://fano.tuttogare.it/gare>, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma da inoltrare **entro l'8 gennaio 2020**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, **le risposte** a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **entro l'11 gennaio 2020** , mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <https://fano.tuttogare.it/gare>

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante la piattaforma Tuttogare all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione/nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La concessione ha per oggetto la gestione dei servizi di:

- accertamento e riscossione ordinaria e coattiva della Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche (di seguito denominata TOSAP) temporanea e permanente;
- accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità (di seguito denominata ICP);
- accertamento e riscossione ordinaria e coattiva del Diritto sulle Pubbliche Affissioni (di seguito denominato DPA), nonché la gestione dell'attività di affissione dei manifesti e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli impianti per le Pubbliche Affissioni esistenti nel Comune di Fano e individuati nel piano generale degli impianti;
- accertamento e riscossione coattiva dell'IMU;
- accertamento e riscossione coattiva della TASI,
- accertamento e riscossione coattiva della TARI;
- servizio di supporto all'attività di accertamento e riscossione coattiva dell'Imposta di soggiorno;
- riscossione coattiva di altre entrate comunali quali ad esempio gli incassi relativi alle infrazioni al Codice della strada, entrate afferenti i servizi educativi, i servizi sociali, la polizia amministrativa nonché le entrate patrimoniali (l'Elenco è esemplificativo e non esaustivo) ;
- il servizio di recupero giudiziale (riscossione coattiva) e stragiudiziale dei crediti di Aset S.p.a. in sofferenza relativi a:
 - 1) tariffa del Servizio Idrico Integrato
 - 2) entrate da corrispettivi per prestazioni di smaltimento rifiuti in discarica per conto di enti privati;
 - 3) entrate per canoni raccolta acque reflue industriali verso imprese;
 - 4) entrate per canoni, compensi, locazioni e tariffe derivanti da servizi minori svolti da ASET, nonché il servizio di recupero giudiziale (riscossione coattiva) e stragiudiziale, previa eventuale attività di accertamento propedeutica, delle entrate TARI, ove ASET è stata incaricata dall'Ente Socio a procedere in qualità di soggetto erogatore del servizio di igiene urbana a tutte le fasi della riscossione sia ordinaria che coattiva.

Il concessionario deve avviare tutte le procedure necessarie per procedere all'accertamento, alla riscossione ordinaria e coattiva delle entrate in concessione, impegnandosi nelle attività ritenute più opportune e concordate con l'Amministrazione.

Si rinvia la capitolato speciale di appalto per l'analitica descrizione del servizio oggetto di appalto.

Il servizio sarà affidato all'aggiudicatario unico per il Comune di Fano e Aset S.p.A. che lo affideranno mediante singoli contratti di servizio . I concorrenti dovranno presentare un'unica offerta valida per entrambi .

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	Prestazione P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Valore della concessione per il Comune di Fano	79940000-5	P	Euro 4.452.000,00 oltre Euro 32.000,00 a titolo di spese per recupero entrate di natura patrimoniale = Euro 4.484.000,00
	Valore della concessione per Aset S.p.A.	79940000-5	P	Euro 189.000,00

	Valore opzione di rinnovo per ulteriori due anni per il Comune di Fano			Euro 1.484.000,00
	Valore opzione di rinnovo per ulteriori due anni per Aset S.p.A.			Euro 63.000,00
Importo stimato complessivo ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016				Euro 6.220.000,00

Ai fini dell'art. 35 comma 4 e art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'assolvimento dell'obbligo di contribuzione Anac, il valore della concessione è stimato per un importo pari a € **4.641.000,00** oltre €32.000,00 a titolo di spese per recupero entrate di natura patrimoniale relative al Comune di Fano), per un totale di euro 4.673.000,00 , oltre € 1.547.000,00 per eventuale esercizio della facoltà di rinnovo per ulteriori due anni , corrispondente ad un importo complessivo di € 6.220.000,00 di cui €32.000,00 a titolo di spese per recupero entrate di natura patrimoniale la cui remunerazione avviene come descritto all'art.3 del capitolato speciale d'appalto).

Tabella n.2

TRIBUTO / ENTRATA	STIMA INCASSO ANNUO calcolato su COMPETENZA E RESIDUI MEDIA ANNI 2018-2019 (dato 2019 con proiezione annuale)		STIMA IMPORTO AGGIO ANNUO calcolato su MEDIA ANNI 2018-2019 (dato 2019 con proiezione annuale) importo al netto di IVA	
	COMUNE	ASET S.P.A.	COMUNE	ASET S.P.A.
IMU/TASI <ul style="list-style-type: none"> • Accertamento per omesso/parziale versamento e omessa/infedele dichiarazione; • Riscossione coattiva 	€. 1.454.000,00		€ 262.000,00	
IMPOSTA PUBBLICITA' <ul style="list-style-type: none"> • Riscossione ordinaria; • Accertamento per omesso/parziale versamento e omessa/infedele dichiarazione. • Riscossione coattiva 	€. 671.000,00		€ 151.000,00	
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI <ul style="list-style-type: none"> • Riscossione ordinaria; • Accertamento per omesso/parziale versamento e omessa/infedele dichiarazione. • Riscossione coattiva 	€. 150.000,00		€. 34.000,00	
TOSAP <ul style="list-style-type: none"> • Riscossione ordinaria; • Accertamento per omesso/parziale versamento e omessa/infedele dichiarazione. • Riscossione coattiva 	€ 993.000,00		€ 179.000,00	
TARI <ul style="list-style-type: none"> • Accertamento per omesso/parziale versamento e omessa/infedele dichiarazione. • Riscossione coattiva 	€. 373.000,00		€. 67.000,00	

IMPOSTA DI SOGGIORNO <ul style="list-style-type: none"> • Accertamento per omesso/parziale versamento e omessa/infedele dichiarazione. • Riscossione coattiva *Il dato fa riferimento a avvisi di accertamento emessi e riscossi nel 2019	€. 60.000,00*		€. 11.000,00	
RISCOSSIONE COATTIVA: <ul style="list-style-type: none"> • ENTRATE SERVIZI EDUCATIVI; • ENTRATE SERVIZI SOCIALI; • ENTRATE URBANISTICA; • ENTRATE POLIZIA AMM.VA • VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA; L'elenco è esemplificativo e non esaustivo.	€. 214.000,00		€ 38.000,00	
ALTRE ENTRATE ASET S.P.A.		€. 175.000,00		€. 31.500,00
Totale annuo	€ 3.932.000,00	€ 175.000,00	€ 742.000,00	€ 31.500,00
Totale concessione anni 6	€23.592.000,00	€. 1.050.000,00	€4.452.000,00	€189.000,00
Totale rinnovo concessione anni 2	€. 7.864.000,00	€3500.000,00	€1.484.000,00	€. 63.000,00
Totale complessivo concessione (anni 6+2)	€31.456.000,00	€. 1.400.000,00	€. 5.936.000,00	€. 252.000,00
TOTALE CONCESSIONE (anni 6+2)	€. 6.188.000,00			

Il dettaglio delle prestazioni oggetto della concessione è descritto nel capitolato speciale di appalto.

Il servizio viene compensato ad aggio sulla riscossione effettiva e complessiva (criterio di cassa) conseguita dall'Ente nel periodo di vigenza contrattuale, oltre iva, con obbligo del Concessionario, a pena di risoluzione del contratto, di assicurare al Comune un minimo garantito di gettito (al lordo dell'aggio) per ciascun anno della concessione, come riportato alla tabella 2 dell'articolo 3.2 "Incasso minimo garantito" del capitolato speciale d'appalto.

In sede di offerta economica gli aggi posti a base di gara dovranno essere **soggetti al ribasso** mentre i minimi garantiti dovranno essere **soggetti al rialzo**.

Costo stimato annuale di manodopera, ai sensi dell'art. 95, co. 10 d.lgs 50/2016 per lo svolgimento del servizio in oggetto sul territorio comunale si stima indicativamente in Euro 2.298.000,00 (duemilioniduecentonovantotto/00).

Il costo della manodopera è stato calcolato in base ad una media del costo del lavoro degli operatori richiesti per l'esecuzione del servizio in base al CCNL "Terziario, distribuzione e servizi", come previsto dal capitolato speciale di appalto.

Per la particolare tipologia del servizio non occorre procedere alla redazione del DUVRI in quanto in relazione a quanto previsto in particolare dall'art. 26, co. 3 d.lgs 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5.03.2008, è stata esclusa la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici.

L'appalto è costituito da **un unico lotto** considerato che l'affidamento in concessione oggetto della presente procedura, è funzionalmente inscindibile e la eventuale suddivisione in affidamenti separati comporterebbe un aggravio in termini

sia economici che gestionali. Tale formula offrirebbe, altresì, al contribuente un servizio più snello ed agevole dovendosi rapportare con un unico soggetto.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata della concessione è di 6 anni, decorrenti dalla data di stipula del contratto, ovvero, se precedente, dalla data di avvio del servizio.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a due anni. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice dei Contratti Pubblici, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione (Sentenza del CdS Ad Plenaria del 20/5/2013 n. 14)

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatte salve le eccezioni disposte dai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice.

Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 del Codice trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b), c) ed e) ed anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in sede di gara.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare la domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai successivi paragrafi sono dettagliati i requisiti di accesso necessari ai fini della partecipazione alla gara.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

In caso di RTI o Consorzi ordinari o soggetti di cui all'art. 45, co 2, lett. d), e), f) e g) del Codice dei contratti pubblici i suddetti requisiti di ordine generale devono essere posseduti e dichiarati da ogni singola impresa raggruppata o raggruppanda, consorziata o consorzianda.

Per i Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 i requisiti di ordine generale devono essere posseduti e dichiarati sia dal Consorzio che da ciascuna consorziata indicata come esecutrice. I requisiti di ordine generale devono essere posseduti anche dall'eventuale impresa ausiliaria.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti o in mancanza trasmessi dall'operatore economico su richiesta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS, al fine di consentire, in caso di verifica, alla stazione appaltante di acquisire i documenti relativi ai requisiti degli stessi, accedendo al sistema dal sito internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nella sezione Servizi, subsezione "Accesso riservato all'Operatore Economico".

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per l'attività oggetto del contratto, ovvero:

- per le imprese italiane o straniere residenti in Italia: iscrizione presso il registro professionale della C.C.I.A.A. o in uno dei registri previsti dall'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, per attività adeguata all'oggetto della concessione e comunque con oggetto sociale coerente con l'oggetto della concessione;
- per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscrizione in analogo registro professionale o commerciale dello Stato membro di residenza.

Per le Società Cooperative: iscrizione all'apposito Albo delle società cooperative istituito ai sensi del D.M. 23/06/2004 presso il Ministero delle Attività Produttive ovvero se imprese appartenenti ad altri Stati membri dell'U.E.: iscrizione ad analogo registro dello stato di appartenenza all'Unione Europea.

In caso di RTI o Consorzi ordinari o soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice dei contratti pubblici, il suddetto requisito di idoneità professionale deve essere posseduto e dichiarato da tutti i partecipanti al raggruppamento/ consorzio/aggregazione/GEIE.

Per i Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 il suddetto requisito di idoneità professionale deve essere posseduto e dichiarato sia dal Consorzio che da ciascuna consorziata indicata come esecutrice.

b) iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati a effettuare attività di accertamento e riscossione tributaria istituito ai sensi dell'art. 53 del d.Lgs. n. 446/1997, per la categoria prevista all'art.6, comma 1, lett. b) del D.M. 11/09/2000, n. 289 per il Comune di Fano classe III.

Gli operatori economici degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitino le medesime attività, devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di appartenenza dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore.

In caso di RTI o Consorzi ordinari o soggetti di cui all'art. 45, co 2, lett. d), e), f) e g) del Codice dei contratti pubblici, il requisito di iscrizione all'Albo deve essere posseduto da ciascuna impresa che nell'ambito del raggruppamento o quale consorziata, svolgerà l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione.

Per i Consorzi di cui all'art. 45 ,comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 il suddetto requisito di idoneità professionale deve essere posseduto e dichiarato dal Consorzio o dalla/e consorziata/e esecutrice/i.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

c) aver realizzato un fatturato minimo per ogni anno (voce A1 del Conto Economico) realizzato nell'ultimo triennio 2016-2017-2018 non inferiore a €. **1.500.000,00** Iva esclusa.

Tale requisito è richiesto a dimostrazione della sussistenza di una adeguata solidità economica, elemento necessario al regolare svolgimento del servizio da gestire.

In caso di RTI o Consorzi ordinari o soggetti di cui all'art. 45, co 2, lett. d), e), f) e g) del Codice dei contratti pubblici la capogruppo deve possedere il requisito in misura maggioritaria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, sia dalla mandataria, sia dalle mandanti e ciascuna componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazione che si impegna ad eseguire. In ogni caso l'impresa mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.

Per i Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 il suddetto requisito di capacità economica e finanziaria deve essere posseduto e dichiarato dal Consorzio o dalla consorziata/e indicata/e come esecutrice/i.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

d) Aver gestito, con buon esito, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze, tutte le attività oggetto dell'appalto (IMU/TASI, TARI, ICP/DPA, TOSAP, RISCOSSIONE COATTIVA) con esclusione dell'imposta di soggiorno, in almeno tre Comuni, nel triennio 2016-2017-2018 di pari classe o superiore alla III (classe di appartenenza

del comune di Fano ex art.2 del D.lgs. n.507/1993), per un periodo di almeno due anni consecutivi per ciascun comune. Le attività possono essere state svolte anche disgiuntamente tra loro, in quanto non oggetto di un unico contratto.

Non costituisce rispetto del presente requisito di capacità tecnico – professionale aver svolto le attività oggetto della concessione a titolo di prestazioni accessorie, ex art. 2345 c.c. o aver svolto solo alcuni dei servizi richiesti che, invece, si richiedono nella loro totalità anche se disgiuntamente su più Enti.

Tale requisito a dimostrazione dell'esperienza posseduta nel settore di che trattasi è richiesto in considerazione della particolarità del servizio da gestire, caratterizzato dalla necessità di un elevato grado di conoscenza delle normative da applicare e dalla delicatezza e complessità delle operazioni da porre in essere.

In caso di RTI o Consorzi ordinari o soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice dei contratti pubblici, si chiede che l'impresa capogruppo (o consorziata) abbia gestito i servizi oggetto della presente concessione per almeno due Comuni nei 3 (tre) anni precedenti alla data di pubblicazione del Bando. La/e mandanti dovranno aver gestito tutte le attività oggetto di gara per almeno un Comune per due anni nei 3 (tre) anni precedenti alla data di pubblicazione del Bando, non essendo il servizio frazionabile.

Per i Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 il suddetto requisito di capacità tecnica professionale deve essere posseduto e dichiarato dal Consorzio o dalla consorziata/e indicata/e come esecutrice/i.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di *pubbliche amministrazioni o enti pubblici* mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione. I certificati attestanti l'avvenuta esecuzione di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici devono essere inseriti nel sistema dagli operatori economici. Così come previsto nelle norme transitorie, art.9, comma 2 della deliberazione AVCP n. 111/2012, aggiornata con deliberazione n.157 del 17/02/2016, in via transitoria, i certificati indicati all'art.6, comma 3, lett. c) della deliberazione dell'ANAC n. 111/2012 sono inseriti nel sistema dagli operatori economici (cfr. FAQ AVCPass aggiornate al 30 agosto 2017).

- copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;

- dichiarazione SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' DEL CONCORRENTE, EX ART. 47 DEL d.p.r. 445/2000 contenente l'oggetto del contratto, il CIG e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso .

Tutti i documenti sopra richiesti sono inseriti nel sistema AVCPass dai concorrenti.

e) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 in corso di validità, per l'accertamento e la riscossione dei tributi locali e delle entrate patrimoniali, rilasciata da primario Ente certificatore accreditato ad ACCREDIA od analogo ente europeo.

In caso di RTI o Consorzi ordinari o soggetti di cui all'art. 45, co 2, lett. d), e), f) e g) del Codice dei contratti pubblici il suddetto requisito deve essere posseduto da almeno l'impresa mandataria/ capogruppo del raggruppamento/consorzio/aggregazione/GEIE.

Per i Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 il suddetto requisito deve essere posseduto e dichiarato dal Consorzio o dalla consorziata/e indicata/e come esecutrice/i.

La comprova del requisito è fornita mediante esibizione delle relative certificazioni.

Le certificazioni di sistema di qualità aziendale fornite da Accredia sono acquisite presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e rese disponibili attraverso il sistema AVCPass; i certificati equivalenti, conformi a quanto disposto dall'art. 43 del Codice o la documentazione probatoria relativa all'impiego di misure equivalenti sono inseriti nel sistema AVCPass dai concorrenti o trasmesse alla stazione appaltante su espressa richiesta.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini sopra indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti orizzontali.

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione come sopra specificato.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

E' ammesso l'avvalimento della certificazione di qualità, a condizione che, ai fini dell'idoneità del contratto, l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che complessivamente considerata, le ha consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione (cfr. Cons. Stato, sez.V, 23 febbraio 2017, n. 852).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore.

Si specifica che nel caso di avvalimento del requisito di natura tecnica, il prestito non può essere generico, ma deve comportare il trasferimento, dall'ausiliario all'ausiliata, delle competenze tecniche acquisite con le precedenti esperienze (trasferimento che implica l'esclusività di tale trasferimento, ovvero delle relative risorse, per tutto il periodo preso in considerazione dalla gara). In tal caso, dal contratto dovrà risultare, per esempio l'affitto d'azienda, oppure la messa a disposizione della dirigenza tecnica, oppure la predisposizione di un programma di formazione del personale o altro elemento concreto a dimostrazione che l'esperienza dell'impresa ausiliaria possa considerarsi effettivamente trasferita all'impresa ausiliaria (cfr. cons.Stato, n. 864 del 23/02/2015).

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.

1. Data la specificità del servizio, fatti salvi i casi di modifiche soggettive del Concessionario di cui al seguente co. 5, è fatto espressamente divieto al Concessionario, senza la prescritta autorizzazione da parte del Concedente di cedere, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto di concessione.
2. Fatto salvo per i servizi di imbustamento e postalizzazione, per tutte le altre attività è fatto divieto alla ditta aggiudicataria di subappaltare i servizi, sotto pena dell'immediata risoluzione del contratto, dell'incameramento della cauzione e del risarcimento dei danni eventuali. Il subappalto dovrà essere indicato dal concorrente in sede di offerta in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, pena il divieto dello stesso.
3. Nel caso di violazione dei predetti divieti, la cessione e il subappalto si intendono come nulle e di nessun effetto per il Concedente, il quale ha la facoltà di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo, con diritto alla refusione di ogni danno, patrimoniale e non, e all'incameramento della cauzione, come previsto dall'art. 28 del Capitolato.
4. In caso di trasgressione alle norme contrattuali commessa dall'eventuale subappaltatore occulto unico responsabile verso il Concedente s'intenderà il Concessionario.
5. Si applica l'art. 175 del D.Lgs. n. 50/2016 nei casi di modifiche soggettive del Concessionario (ad esempio, cessione d'azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria).

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a 2% del canone complessivo posto a base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € **93.460,00**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

L'Ente garantito è il Comune di Fano

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. il versamento in contanti non è ammesso, in quanto l'importo della garanzia richiesta eccede il limite di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e quantificato in euro 3.000,00;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19/01/2018 n. 31 (g.u. 10/4/2018 N. 83);
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) omissis;
- 8) **essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;**
- 9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere caricate su Piattaforma Telematica **sottoscritte da** un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- (in caso di garanzia nativa digitale) file firmato digitalmente dal soggetto munito di idonei poteri del garante (banca o compagnia di assicurazione od intermediario autorizzato ai sensi della vigente normativa);
- (in caso di garanzia nativa analogica) copia scansionata dell'originale analogico firmato digitalmente da un legale rappresentante dell'operatore economico offerente in segno di attestazione di conformità della copia informatica all'originale analogico.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO NON NECESSARIO

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **200,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 -Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n.266, per l'anno 2019, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Termine per la presentazione delle offerte: ore 12,00 del giorno 17 gennaio 2020.

13.1 Offerta in modalità telematica:

a) la procedura si svolge esclusivamente attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement di cui alla successiva lettera b), mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche richiamate nella stessa lettera b), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara;

b) la Piattaforma telematica è denominata «TuttoGare» (di seguito per brevità solo «Piattaforma telematica»), il cui accesso è consentito dall'apposito link presente sul profilo di committente di cui al punto 1.3;

c) mediante la Piattaforma telematica sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione degli offerenti, la loro selezione, le comunicazioni e gli scambi di informazioni;

d) le modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma telematica sono contenute nell'Allegato «Norme tecniche di utilizzo», ove sono descritte le informazioni riguardanti la stessa Piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la sua utilizzazione ai fini della partecipazione al procedimento, le modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo;

e) per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile accedere all'Help Desk:02-40031280;

f) per gli stessi motivi di cui alla lettera e), in caso di sospensione temporanea del funzionamento della Piattaforma telematica o di occasionale impossibilità di accedere, all'HelpDesk, è possibile richiedere informazioni alla seguente casella di posta elettronica certificata (PEC): info@pec.studioamica.it.

13.2 Formazione e invio dell'offerta

L'offerta è formata e presentata con le seguenti modalità:

a) gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla Piattaforma telematica di cui al punto 13.1, con le proprie chiavi di accesso (UserId e password o chiave univoca) ottenute mediante registrazione all'indirizzo internet di cui allo stesso punto 13.1, lettera b);

Per presentare la busta A della documentazione amministrativa:

b) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) "Busta A Documentazione amministrativa" all'interno della quale devono inserire tutta la documentazione richiesta **al punto 15** del presente disciplinare, operando secondo la seguente sequenza:

- scaricare (download) dalla piattaforma telematica i modelli di gara relativi alla documentazione amministrativa messi a disposizione per la gara in oggetto;
- compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali, eventualmente integrandola con ulteriore documentazione che l'operatore ritenesse indispensabile;
- sottoscrivere digitalmente la stessa documentazione/modelli;
- inserire l'intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
- firmare digitalmente in formato P7M (Cades) il file compresso creato;
- caricare sulla piattaforma nella busta A l'archivio firmato digitalmente.

c) in caso di partecipazione in Forma aggregata, **ciascun** operatore economico deve presentare e sottoscrivere la documentazione di propria pertinenza in un proprio file compresso formato «ZIP» o «RAR»; l'eventuale documentazione unica (ovvero di pertinenza dell'offerente in Forma aggregata e non dei singoli operatori economici che la compongono) deve essere unita al file compresso dell'operatore economico mandatario o capogruppo;

d) la busta telematica (virtuale) definita «Busta A – Busta amministrativa» è costituita dal file di cui alla lettera b) e, in caso di partecipazione in Forma aggregata, anche dai files di cui alla lettera c);

Per presentare la busta B dell'offerta tecnica :

e) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all'interno della quale devono inserire la propria Offerta tecnica, operando secondo la seguente sequenza:

- sottoscrivere digitalmente la propria Offerta tecnica;
- inserire l'Offerta tecnica in un file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
- firmare digitalmente in formato P7M (Cades) il file compresso creato;
- caricare sulla piattaforma nella busta B il file o l'archivio firmato digitalmente.

f) la busta telematica (virtuale) definita «Busta B – Busta dell'Offerta tecnica» è costituita dal file di cui alla lettera e);

Per presentare la busta C dell'offerta economica:

g) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all'interno della quale devono inserire la dichiarazione/modello di offerta, operando secondo la seguente sequenza:

- compilare la dichiarazione riguardante il contenuto dell'offerta economica ;
- sottoscrivere l'offerta economica, in caso di partecipazione di concorrenti in forma associata l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti l'associazione;
- per l'offerta economica composta da più files, inserire l'intera documentazione richiesta in un file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
- firmare digitalmente in formato P7M (Cades) il file compresso creato;
- caricare sulla piattaforma nella busta C i file firmati digitalmente.

h) la busta telematica (virtuale) definita «Busta dell'Offerta» è costituita dall'adempimento di cui alla lettera g);

i) una volta completate le operazioni, l'operatore economico deve caricare (upload) sulla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, le seguenti tre buste telematiche:

Busta A - Busta amministrativa	Busta B-Busta dell'Offerta tecnica	Busta C -Busta dell'Offerta economica
--------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

l) la compilazione e il caricamento (upload) della «Busta A – Busta amministrativa», della «Busta B – Busta dell'Offerta Tecnica» e della «Busta C – Busta dell'Offerta Economica», possono avvenire anche distintamente in tempi diversi, fermo restando il termine inderogabile per la presentazione delle offerte;

m) l'operatore economico deve sempre accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti sulla piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine.

N.B. Si rimanda comunque alle norme tecniche di funzionamento della piattaforma telematica disponibili sull'homepage della stessa.

13.3. Sottoscrizione degli atti:

- a) fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere sottoscritti con firma digitale; nel presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l'apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l'estensione «.pdf» al file generato dopo l'apposizione della firma digitale;
- b) nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette “firme matryoshka”).

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - **non superiore a dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. PREDISPOSIZIONE DELL'OFFERTA E CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

I **plichi da presentare** con le modalità esplicitate all'articolo precedente corrispondono a:

- Busta telematica di cui alla: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;
- Busta telematica di cui all' “OFFERTA TECNICA”;
- Busta telematica di cui all': “OFFERTA ECONOMICA”.

La busta telematica A deve contenere la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Istanza di partecipazione – in bollo - redatta secondo il modello di cui all' **Allegato 1 e, se del caso, l'Allegato 1-bis** (In caso di RTI non ancora costituito) - sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente; l'istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'impresa risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all'originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell'impresa.

Nel Mod. 1 predisposto dalla stazione appaltante sono contenute anche dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 che sono presenti anche nel DGUE; tuttavia se il concorrente le sottoscrive sarà possibile evitare il soccorso istruttorio nel caso in cui per errore materiale non vengano compilate le relative parti del DGUE.

Il concorrente indica la **forma** singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il **ruolo** di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale generata con dispositivi validi in base a quanto prescritto dal presente disciplinare:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, **dalla mandataria/capofila.**
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, **da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;**
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta **dal consorzio medesimo**.

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore si richiede di allegare una copia della procura. Il predetto documento dovrà essere allegato sulla piattaforma telematica alternativamente:

- i. in copia scansionata dell'originale analogico **sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente o dal procurato stesso** oppure, in caso di procura nativa digitale, in duplicato informatico dell'originale ai sensi dell'art. 23-bis del CAD o file originale firmato digitalmente;
- ii. ovvero, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico (ossia una scansione della procura formata in origine su supporto cartaceo) **corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale** a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, per la redazione della quale il concorrente compila il **Documento di gara unico europeo (DGUE)** di cui allo schema allegato alle linee guida del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016, n. 3 "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016" pubblicata nella G.U. n. 174 del 27 luglio 2016, per la cui compilazione dovranno attenersi alle istruzioni contenute nelle richiamate linee guida.

Il concorrente compila il DGUE direttamente a sistema, accedendo ai dettagli di gara e cliccando sull'oggetto della procedura.

Si richiede di allegare il DGUE generato dalla piattaforma nella versione adeguata alla normativa nazionale.

Si richiede preferibilmente di non allegare il DGUE in formato europeo.

Il DGUE, compilato secondo le modalità di seguito indicate, dovrà essere scaricato in formato XML, firmato digitalmente. All'interno della stessa busta va inserito anche il DGUE in formato pdf firmato digitalmente.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. Nel caso venga utilizzato il DGUE messo a disposizione dalla Stazione Appaltante questa parte è già compilata.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, **per ciascuna ausiliaria, allega:**

- 1) DGUE reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice **resa compilando il modello Mod. 4** al presente disciplinare, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice **resa compilando il modello Mod. 4** al presente disciplinare, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) **originale o copia autentica del contratto di avvalimento**, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliato e dal legale rappresentante dell'ausiliario, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) **PASSOE** - il nominativo dell'ausiliaria deve essere presente nel PASSOE del concorrente.
- 6) omissis

Si precisa che, **in caso di ricorso all'avvalimento si richiede che l'ausiliario indicato, dichiari i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, preferibilmente utilizzando il Modello 3 – Elenco soggetti art. 80, comma 3 Codice**, allegato al presente disciplinare di gara.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, **pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto**, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 (requisiti generali) del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D del DGUE).

Fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50", al decreto legge 135/2018 (c.d. decreto semplificazioni), convertito in legge 11 febbraio 2019, n. 12 e al D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (c.d. decreto sblocca-cantieri), **ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa** in ordine al possesso dei requisiti di cui **all'art. 80, comma 4 e comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice** – ed anche in ordine al possesso dei requisiti di cui **all'art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) del Codice**. Per tali dichiarazioni è possibile utilizzare il Mod. 2 Ulteriori dich. ai sensi art. 80 commi 1 e 5 come esplicitato al successivo paragrafo 15.3.1.

(Eventuale) Dichiarazioni personali che possono essere rese personalmente dai soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80, comma 3 del codice.

Nel caso in cui il legale rappresentante (o suo procuratore) dell'operatore economico partecipante non voglia dichiarare **l'assenza o la presenza di eventuali** sentenze di condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale nei confronti di tutti o parte delle persone fisiche che ricoprono i ruoli di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, **ciascuno dei suddetti soggetti persone fisiche, sia in carica che cessati nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, dovrà produrre per sé la suddetta dichiarazione** utilizzando preferibilmente il **Mod. 2-bis.**]. In tal caso tali dichiarazioni devono essere **firmate digitalmente** da ciascuno dei soggetti stessi ovvero dovrà essere presentata copia scansionata dell'originale analogico delle suddette dichiarazioni rese da ciascuno dei soggetti dell'art 80 comma 3 del Codice sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante in segno di dichiarazione di conformità all'originale.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando le seguenti sezioni:

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando compilando le seguenti sezioni:

- a) la **sezione A** per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
- b) la **sezione B** per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria;

- c) la **sezione C** per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica ;
- d) la **sezione D** per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) – **omessa** perchè non pertinente alla presente procedura.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di **incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda**, le dichiarazioni di cui all'art. **80, commi 1, 2 e 5, lett. l)** del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta utilizzando il Modello 3;

1-bis. - dichiara (utilizzando preferibilmente il modello 2-ulteriori dichiarazioni ai sensi art. 80, commi 1 e 5 ed eventualmente il modello 2-bis) tutte le condanne o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. a carico dei soggetti di cui al terzo comma dell'art. 80 del Codice ed inoltre (fino all'aggiornamento del DGUE al Decreto correttivo di cui al D.Lgs. 19.4.2017, n. 56, al DL n. 135/2018 e al DL n. 32/2019, come convertito con Legge n. 55/2019):

- dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. **80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter)** del Codice;
- dichiara, al fine di fornire alla stazione appaltante tutti gli elementi e le informazioni per le valutazioni di esclusiva competenza della stessa relativa alla presenza o meno delle cause di esclusione di cui all'art. **80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater)** del Codice, tutti i fatti e tutte le situazioni che potrebbero integrare ipotesi di gravi illeciti professionali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, precedenti risoluzioni contrattuali, comminazioni di penali, condanne a risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, contenziosi sul rispetto dei diritti dei lavoratori, ecc. senza omettere nessuna informazione in quanto ogni tipo di valutazione è di stretta competenza della stazione appaltante.

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1. e 1-bis del presente paragrafo 15.3.1 (utilizzando preferibilmente il Modello 3) elenco soggetti art.80 co.3 o il Modello 2) ulteriori dichiarazioni ai sensi commi 1 e 5 ed *eventualmente* il Modello 2-bis) devono essere presentate da tutti i soggetti indicati al paragrafo 15.2. tenuti a presentare il DGUE;

2. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
- c) delle proposte migliorative presentate in sede di offerta tecnica;

3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara ed in particolare la **facoltà, da parte della stazione appaltante, di aggiudicare il servizio** anche in presenza di una sola offerta valida e conveniente;

4. omissis "*in caso di vigenza di patti/protocolli di legalità*";

5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal **Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante** accessibile nella sezione Amministrazione trasparente del sito del Comune di Fano e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

6. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario, i requisiti particolari per l'esecuzione previsti nel disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico-giuridico e negli altri elaborati di progetto;

7. si impegna a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, allegata al contratto;

8. dichiara di essere o non essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list), istituito presso la Prefettura competente oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list);

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

9. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

10. dichiara di aver preso visione dei luoghi **ed allega il certificato** rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi (**sopralluogo**) in cui deve essere eseguita la prestazione;

11. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

2. **autorizza** qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di **"accesso agli atti"**, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di **"accesso agli atti"**, la stazione appaltante a rilasciare **copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale**. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.

13. ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel Disciplinare di gara e di essere consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte, e di essere stato informato circa i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679;

Per gli operatori economici che abbiano depositato domanda di cui all'art 161 del RD 16 marzo 1942 n. 267 nelle more del deposito del decreto di cui all'art 163 del RD 267/1942.

14. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale, nonché indica il soggetto ausiliario richiesto dall'art 110 comma 4 del Codice, così come modificato dal DL 32/2019. Con riferimento al necessario avvalimento si applica l'art 89 del Codice e quanto previsto dal presente disciplinare per il ricorso all'istituto dell'avvalimento.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

14. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Ai sensi dell'art 186bis comma 5 lett a) del R.D. 267/1942 l'operatore economico dovrà inoltre presentare la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Le dichiarazioni di cui ai **punti 1 e 1-bis** potranno essere rese utilizzando preferibilmente il **Mod.3_Elenco soggetti art. 80 co. 3 codice** ed il **Mod. 2_Ulteriori dich. ai sensi art. 80 commi 1 e 5 del Codice o Mod. 2-bis**, mentre le restanti dichiarazioni potranno essere rese nell'ambito della domanda di partecipazione **Mod.1_ISTANZA DI PARTECIPAZIONE** e sottoscritte dagli operatori dichiaranti o dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

In caso di avvalimento le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a **n. 1, 1bis** (integrazioni al DGUE ed elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3); **n. 5** (codice di comportamento), **n. 8** (white list) **n. 9** (operatori non residenti); **n. 13** (privacy), **devono essere presentate tramite Mod. 4.**

15.3.2) - Documentazione a corredo

Il concorrente oltre ai suddetti documenti, allega, sulla piattaforma telematica:

15. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; nel PassOE del concorrente che ricorre all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, dovrà essere indicato anche il nominativo dell'impresa ausiliaria.

Si precisa che:

- i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle prestazioni contrattuali;

- i R.T.I. e i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicati tutti i componenti del R.T.I. o del consorzio ordinario;

15-bis. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice: copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

15-ter. Ulteriore documentazione:

- ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- In caso di avvalimento, la documentazione richiesta nel presente disciplinare;
- Eventuale procura;
- Garanzia provvisoria e certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.
- Scansione del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi (*non dovuto*).

- Scansione della ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo firmata digitalmente

L'imposta di bollo da applicare sul Modello di istanza e sull'offerta economica, dovrà essere assolta in modalità virtuale come previsto dall'art. 15, comma 5, del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 642, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 597, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Tale imposta ammonta a € 16,00 per la domanda di partecipazione ed € 16,00 per l'offerta economica, per un totale di € 32,00.

Tale imposta può essere assolta con Modello F23 da versarsi presso gli sportelli delle Banche, Poste Italiane, oppure agenti della riscossione, riportante il **codice tributo: 456T, Codice Ufficio TQH e nella descrizione: imposta di bollo gara e CIG della gara.**

Resta fermo che, qualsiasi modalità sia prescelta dall'Impresa, dovrà essere allegata all'offerta la documentazione a comprova dell'avvenuto versamento.

15.3.3) - Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo devono essere caricate nella piattaforma firmate digitalmente, a seconda della struttura singola o plurisoggettiva degli offerenti, da parte dei soggetti indicati nel precedente punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione, Modello 1, ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima, oppure nel caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, nel Modello 1-bis.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta telematica "B – Offerta tecnica" contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

a) Progetto di gestione dei servizi contenente una relazione tecnica articolata sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1.

Il progetto tecnico nel suo complesso dovrà essere contenuto in un massimo di **25 pagine** (facciate), redatto in forma A4, margine sinistro 3.80, margine destro 3.80, interlinea singola, 40 righe per pagina, carattere Times New Roman, dimensione 12, spaziatura normale, oltre ad eventuali allegati purché meramente esplicativi come ad esempio grafici, tabelle, prospetti. Il progetto dovrà essere articolato in modo che gli indicatori richiesti dall'offerta tecnica risultino chiaramente rilevabili.

Il testo che eccede il limite sopra indicato non sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione e potrà determinare l'esclusione del concorrente ove la mancata valutazione delle pagine eccedenti determini l'incompletezza dell'offerta stessa.

Per una maggiore chiarezza e comprensione, il Progetto Tecnico deve essere suddiviso secondo i criteri di valutazione di seguito indicati, rispettandone altresì l'ordine di presentazione.

Sulla base di quanto offerto nella relazione di cui sopra, la commissione giudicatrice attribuirà i punteggi relativi ai corrispondenti criteri di valutazione della tabella di cui al successivo punto 18.1.

Si precisa inoltre che, ai fini del rispetto della par condicio fra tutti i concorrenti, qualora un concorrente presenti le suddette offerte tecniche con un numero di facciate superiori a quelle massime consentite la commissione giudicatrice,

ai fini delle valutazioni, prenderà in considerazione solo ed esclusivamente, con riferimento a ciascuna di esse, le prime **25 facciate**, seguendo la numerazione progressiva che i concorrenti sono tenuti a riportare in ogni singola facciata. Pertanto le facciate ulteriori a quelle massime ammesse saranno stralciate ed i relativi contenuti non saranno in alcun modo presi in considerazione.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica, **pena l'esclusione**, non dovrà contenere alcuna indicazione di carattere economico dalle quali si possa risalire all'offerta economica del concorrente.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1 e 13 del presente disciplinare.

Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti dovranno essere sottoscritti dai rappresentanti legali di tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

Nel caso di consorzi di cui all'art.45, comma 2, lett. b) e c), del D.lgs. n. 50/2016 la predetta documentazione dovrà essere sottoscritta da ciascuna delle imprese consorziate per le quali il consorzio abbia dichiarato di concorrere.

Si precisa altresì che la mancata e/o la non corretta sottoscrizione con le modalità sopra indicate non potrà essere sanata in sede di soccorso istruttorio. Tale circostanza sarà considerata alla stregua della mancata presentazione dell'offerta tecnica e comporterà l'esclusione.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara non possono presentare varianti in sede di offerta (varianti progettuali). Gli stessi, sempre nel rigoroso rispetto delle prescrizioni minimi del capitolato speciale di appalto e di tutte le altre condizioni stabilite nei documenti di gara, possono prevedere in sede di offerta (per la parte tecnico/qualitativa) miglioramenti ed integrazioni, assumendo a riferimento i criteri di valutazione della parte tecnica-qualitativa elaborati dalla stazione appaltante e proposte volte a potenziare le specifiche tecniche/prestazionali, i processi e le condizioni generali o particolari descritte nel capitolato. Tali proposte non costituiscono varianti in sede di offerta (varianti progettuali).

Disciplina dell'accesso agli atti.

Si precisa che, al fine di consentire alla stazione appaltante, di indicare, nelle comunicazioni di cui all'art.76, comma 5, del Codice, l'eventuale presenza di documenti per i quali l'accesso è vietato o differito, così come previsto dall'art.53 comma 5 lett. a) del Codice, al concorrente è richiesto di indicare **precisamente** le parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali, fornendone adeguata motivazione o comprova nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 comma 5, lett. a) del Codice.

L'accesso può essere escluso sempre che il concorrente, in sede di offerta, dichiari preventivamente che talune informazioni costituiscono i detti segreti tecnici o commerciali, e sempre che l'amministrazione, cui pervenga un'istanza di accesso, ritenga fondatamente motivata e comprovata tale dichiarazione in precedenza resa.

Non potranno essere prese in considerazione dichiarazioni di diniego all'accesso a parti della propria offerta tecnica prive di adeguate e esaustive motivazioni.

Non costituiscono segreto commerciale tutte le tipologie di informazioni sottoposte a brevetto o a deposito a fini di pubblicità tutelante.

L'amministrazione consentirà l'accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti ed inclusa nelle buste "A". Pertanto, qualora i concorrenti si venissero a trovare nella condizione di dover produrre all'interno delle suddette buste "A" documenti o dati "sensibili" e meritevoli di tutela e riservatezza ai sensi della vigente normativa, sarà onere degli operatori economici stessi evidenziare nell'istanza di partecipazione tali circostanze fornendone adeguata e dettagliata motivazione. In mancanza di tali specifiche ed analitiche indicazioni la stazione appaltante declina ogni responsabilità per la diffusione dei dati e documenti prodotti all'interno della busta "A" contenente la documentazione amministrativa.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta telematica "C – Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione, l'offerta economica.**

L'offerta economica **deve** essere redatta compilando il **Modello 5 "scheda Offerta economica"**, predisposta dalla stazione appaltante, debitamente compilato in ogni sua parte, sottoscritto, digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella busta "A" Documentazione amministrativa) dell'impresa offerente, di ogni singola impresa raggruppanda in caso di R.T.I. non costituito, della sola impresa mandataria in caso di R.T.I., già costituito, dal legale rappresentante del consorzio.

Il modello dovrà essere sottoscritto altresì con le modalità di cui al punto 15.1 e 13 del presente disciplinare.

Nello stesso modello dovrà essere indicato, tra l'altro:

- a) **la percentuale di ribasso unico** di aggio offerto, con massimo due decimali, sugli aggi posti a base di gara espresso in cifre ed in lettere,
- b) **la percentuale di rialzo offerta**, con massimo due decimali, sull'importo minimo di riscossione garantito, al lordo dell'aggio (calcolato per ogni tipologia di entrata oggetto di concessione) sulla base della media degli incassi annui di sola competenza degli esercizi 2018-2019;
- c) **la stima dei costi aziendali annui** dell'offerente concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice;
- d) **i costi relativi al personale** annui per l'esecuzione del servizio in oggetto, in cifre e in lettere, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.

Ai fini del calcolo dei punteggi verranno applicate le formule riportate al punto 18.2.

Il corrispettivo contrattuale offerto s'intende comprensivo di tutti i costi derivanti dall'esecuzione del Servizio, ancorché non espressamente evidenziati, nonché dei rischi connessi all'adempimento della prestazione.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta idonea, congrua e conveniente e abbia conseguito il punteggio minimo previsto per l'offerta tecnica.

E' facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara, qualora nessuna offerta venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art.95, comma 12, del Codice.

L'offerta si riterrà impegnativa per il concorrente per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione della stessa.

L'offerta economica dovrà essere coerente con quanto illustrato in tutti gli altri documenti facenti parte dell'offerta tecnica e il Comune si riserva la facoltà, prima di aggiudicare definitivamente la presente gara, di verificare tale corrispondenza e di chiedere eventuali chiarimenti in merito.

Non sono ammesse:

- offerte indeterminate, plurime, incomplete, condizionate o parziali;
- offerte di aggio alla pari o in aumento rispetto alla percentuale a base di gara;
- offerte di minimo garantito pari o in diminuzione rispetto all'importo a base di gara.

2) – Il Piano Economico Finanziario che dia evidenza della sostenibilità dell'ipotesi di gestione. Il PEF dovrà dimostrare l'equilibrio economico della gestione per tutta la durata della concessione, al fine di dimostrare la sostenibilità dell'offerta.

Il RUP valuterà la coerenza tra PEF e progetto, anche ai fini della verifica della congruità dell'offerta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi :

	<i>ELEMENTI DI VALUTAZIONE</i>	<i>PUNTEGGIO MASSIMO</i>
<i>1</i>	<i>Offerta tecnica</i>	<i>70</i>
<i>2</i>	<i>Offerta economica</i>	<i>30</i>
	<i>TOTALE PUNTI</i>	<i>100</i>

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito, da una Commissione nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 77, comma 3, sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi:

CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA		
	Criterio di valutazione	Punteggio massimo
A	<p>Organizzazione delle risorse umane dell'impresa e figure di riferimento nei rapporti con l'Ente: Il concorrente dovrà indicare: - le figure di riferimento per le singole attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pubbliche affissioni • ICP • TOSAP • IMU • TARI • Imposta di soggiorno • RISCOSSIONE COATTIVA <p>specificando per ciascuno QUALIFICA ed ESPERIENZE Si valuterà l'idoneità e l'adeguatezza della struttura organizzativa adottata dall'impresa e l'esperienza e qualificazione nello svolgimento dei servizi richiesti e delle figure professionali dedicate alla gestione dei servizi.</p>	12
B	<p>Personale espresso in ore lavoro, dedicato alla gestione dell'intero servizio, operante presso i locali individuati nel capitolato d'appalto (situati c/o Comune di Fano), come segue: - 1 punto per 40 ore settimanali eccedenti il numero di 200 ore settimanali; - 2 punti per 80 ore settimanali eccedenti il numero di 200 ore settimanali; - 3 punti per 120 ore settimanali eccedenti il numero di 200 ore settimanali; - 4 punti per 160 ore settimanali eccedenti il numero di 200 ore settimanali; - 5 punti per 200 ore settimanali eccedenti il numero di 200 ore settimanali; Le ore non ricomprese nei predetti intervalli non verranno valutate.</p>	5
C	<p>Gestione dei rapporti con il contribuente: Il concorrente dovrà descrivere: -le caratteristiche del sito web a disposizione dei contribuenti; -la tipologia dei canali di pagamento a disposizione dell'utenza; possibilità di utilizzo da parte dei contribuenti delle modalità di pagamento elettronico ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale, le modalità di integrazione e rendicontazione dei versamenti effettuati con PagoPA; Si valuterà l'adeguatezza dei servizi offerti all'utenza al fine di facilitare gli adempimenti dei contribuenti.</p>	5
D	<p>Gestione dei rapporti con l'Ente: Il concorrente dovrà descrivere: - modalità e tempistica di report e rendicontazione dell'attività svolta. - capacità della reportistica di rispondere alle necessità della contabilità armonizzata sia finanziaria che economico-patrimoniale.</p>	5
E	<p>N° di ore di apertura giornaliera degli sportelli al pubblico nell'arco dei 5 giorni settimanali (lunedì-venerdì): - 1 punto per ogni 2 (due) ore di apertura giornaliera al pubblico fino ad un massimo di 4 punti (per 8 ore di apertura). Gli orari, compatibilmente con l'offerta presentata, dovranno coincidere con quelli degli uffici comunali, in un'ottica di semplificazione ed armonizzazione degli orari.</p>	4

F	<p>Iniziative e progetti per il recupero dell'evasione e lotta all'abusivismo:</p> <p>Il concorrente dovrà illustrare le iniziative ed i progetti per il recupero dell'evasione relativa ai tributi oggetto della gara e le modalità di contrasto al fenomeno dell'evasione e dell'abusivismo.</p> <p>Si valuterà in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - strumenti e sistemi di controllo delle posizioni; - modalità di conduzione del censimento, frequenza dei controlli e periodicità aggiornamento censimento. 	10
G	<p>Organizzazione e modalità di gestione del contenzioso e del servizio di riscossione coattiva:</p> <p>Il concorrente dovrà descrivere la proposta organizzativa del servizio di riscossione coattiva.</p> <p>Si valuterà la qualità complessiva della proposta in termini di :</p> <ul style="list-style-type: none"> - staff del personale da impiegare per la gestione del servizio (numero, mansioni, professionalità, formazione); - tipologie di azioni esecutive poste in essere per la riscossione coattiva; - livello di trasparenza nella gestione dei rapporti con l'Ente per verifiche e controlli sulla gestione; - modalità di accesso in via telematica ed informazioni e notizie generali relative alla riscossione coattiva da parte degli utenti. <p>Si valuterà la proposta tenendo conto della completezza, sistematicità ed efficacia del servizio. In particolare si valuterà la struttura aziendale specificatamente preposta, l'organizzazione della procedura, le fasi di attività, i tempi di svolgimento, la diversificazione delle modalità di pagamento.</p>	8
H	<p>Programma di formazione e aggiornamento personale impiegato nell'ufficio e nell'attività (compreso quello dell'Ente):</p> <p>Il concorrente dovrà descrivere il percorso formativo dedicato agli operatori.</p> <p>Verranno valutate la qualità e la completezza del piano proposto anche con riferimento alle modalità che si intendono adottare per garantire un costante aggiornamento nel periodo di vigenza del contratto sia al personale del concessionario che a quello dell'ufficio tributi comunale.</p> <p>Verranno valutate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la migliore offerta formativa attraverso l'organizzazione di seminari e corsi di aggiornamento su tematiche di natura tributaria max punti 6 - ulteriore numero di giornate di formazione relative all'utilizzo del software max punti 2 <p>Il totale massimo dei due punteggi corrisponde al punteggio massimo totale della lettera H.</p>	8
I	<p>Servizi migliorativi ritenuti utili ed innovativi per un miglior livello del servizio, con oneri a totale carico del concessionario:</p> <p>E' facoltà di ciascun concorrente di offrire, senza oneri per il Comune, servizi aggiuntivi che riguardano l'ordinaria gestione delle attività dell'Ufficio tributi.</p>	5
L	<p>Programma di sostituzione e manutenzione/riordino degli impianti:</p> <p>Il concorrente dovrà descrivere le modalità e le tempistiche di adeguamento, rinnovo, manutenzione, riordino ed eventualmente potenziamento del piano degli impianti affissionali attualmente vigente nell'Ente, comprese eventuali proposte di variazione del sistema degli impianti, anche con riferimento agli impianti eventualmente rilevati deteriorati o che a seguito di eventi vari risultassero danneggiati, oppure impianti che nel corso della concessione risultassero da sostituire/collocare o rendere funzionali;</p> <p>Si valuterà la qualità complessiva della proposta in termini di frequenza degli interventi, materiale utilizzato, tecniche di ripristino, sistemi di periodica rilevazione dello stato manutentivo degli impianti.</p>	8
	totale	70

18.2 - Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi, cui è assegnato un punteggio discrezionale nella tabella di cui sopra, (criteri A, C, D, F, G, H, I, L) ogni componente della Commissione giudicatrice attribuisce un coefficiente discrezionale variabile da 0 (zero) a 1 (uno) sulla base del proprio esclusivo e insindacabile giudizio, in relazione anche ai singoli elementi dell'offerta tecnica innanzi specificati, graduata sulla seguente scala di giudizio:

- insufficiente 0,00
- appena sufficiente 0,10
- sufficiente 0,20
- più che sufficiente 0,30
- discreto 0,40
- più che discreto 0,50
- buono 0,60
- più che buono 0,70
- ottimo 0,80
- più che ottimo 0,90
- eccellente 1,00

La Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli componenti all'offerta in relazione al singolo criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo. Il punteggio sarà ottenuto moltiplicando la media definitiva per il corrispondente valore massimo di punteggio attribuibile.

Relativamente agli elementi cui è assegnato un punteggio matematico (punti B, E) il punteggio è calcolato in base alla formula espressamente indicata nel campo criteri di valutazione.

Riparametrazione: Nel caso in cui non vi sia alcuna offerta che ottenga il punteggio massimo previsto (70 punti) , al fine di ristabilire l'equilibrio dei vari elementi di valutazione, la Commissione di gara effettuerà la riparametrazione, assegnando al concorrente con il punteggio più alto il punteggio massimo di 70 punti e agli altri concorrenti un punteggio proporzionale.

Soglia minima di sbarramento dell'offerta tecnica

Ai sensi dell'art. 95, co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 è prevista una soglia minima di sbarramento pari a **45** punti per il punteggio tecnico complessivo (da applicare **prima** della riparametrazione del punteggio tecnico complessivo). Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Nel caso di una sola offerta non verrà applicata la riparametrazione.

La Commissione formerà, a proprio insindacabile giudizio, una graduatoria provvisoria in base ai punteggi attribuiti agli elaborati tecnici.

Ai fini della verifica del raggiungimento della soglia di sbarramento e della verifica di anomalia, la stazione appaltante fa riferimento ai punteggi ottenuti prima della riparametrazione.

18.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo *aggregativo compensatore*.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ;

.....
 C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;

P_a = peso criterio di valutazione a ;

Pb = peso criterio di valutazione b;

Pn = peso criterio di valutazione n.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi di cui ai punti B), E) ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato.

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta per la quale verrà corrisposto un punteggio massimo di **30** punti dovrà contenere:

- il ribasso percentuale unico, con massimo due decimali, sugli aggi posti a base di gara espresso in cifre ed in lettere, riportati nella tabella sottostante (max **18** punti);
- Percentuale, in aumento, con massimo due decimali, sull'importo minimo di riscossione garantito, al lordo dell'aggio (calcolato per ogni tipologia di entrata oggetto di concessione) sulla base della media degli incassi annui di sola competenza degli esercizi 2018-2019 (per il 2019 il dato è stato determinato come proiezione annuale), riportati nella tabella sottostante (max **12** punti).
- la stima dei costi aziendali annui** dell'offerente concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice;
- i costi relativi al personale** annui per l'esecuzione del servizio in oggetto, in cifre e in lettere, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.

Ai fini del calcolo dei punteggi verranno applicate le formule di seguito riportate:

CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA						PUNTEGGIO MASSIMO																																															
a)	<p>Ribasso unico sui seguenti aggi a base d'asta.</p> <p>a) Il ribasso offerto dovrà essere unico e sarà applicato a tutti gli aggi base indicati,</p> <p>b) Il ribasso deve essere indicato in forma percentuale con massimo due decimali,</p> <p>c) Il punteggio di 18 punti verrà attribuito al concorrente che offrirà la percentuale di ribasso maggiore, mentre i restanti punteggi verranno attribuiti come segue:</p> <p>punteggio (i) = V(i)*10</p> <p>dove per:</p> <p>- punteggio (i) si intende il punteggio attribuito all'offerta del concorrente i-esimo- $V(i) = (R_i/R_{max})$</p> <p>(dove R_i = Ribasso relativo all'offerta i-esima e R_{max} = Ribasso massimo fra tutte le offerte presentate)</p> <p><u>L'AGGIO si intende al netto dell'IVA.</u></p>					18																																															
<table><tr><th>TRIBUTO/ENTRATA</th><th></th><th>RISCOSSIONE ORDINARIA</th><th>ACCERTAMENTO per PARZIALE/OMESSO VERSAMENTO E - OMESSA/INFEDELE DICHIARAZIONE</th><th>RISCOSSIONE COATTIVA</th><th>AGGIO BASE</th></tr><tr><td>IMU/TASI</td><td></td><td>NO</td><td>SI</td><td>SI</td><td>20,00%</td></tr><tr><td>PUBBLICITA'</td><td></td><td>SI</td><td>SI</td><td>SI</td><td>25,00%</td></tr><tr><td>DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI</td><td></td><td>SI</td><td>SI</td><td>SI</td><td>25,00%</td></tr><tr><td>TOSAP</td><td></td><td>SI</td><td>SI</td><td>SI</td><td>20,00%</td></tr><tr><td>TARI</td><td></td><td>NO</td><td>SI</td><td>SI</td><td>20,00%</td></tr><tr><td>IMPOSTA DI SOGGIORNO</td><td></td><td>NO</td><td>SI</td><td>SI</td><td>20,00%</td></tr><tr><td>SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA</td><td></td><td>NO</td><td>NO</td><td>SI</td><td>20,00%,</td></tr></table>						TRIBUTO/ENTRATA		RISCOSSIONE ORDINARIA	ACCERTAMENTO per PARZIALE/OMESSO VERSAMENTO E - OMESSA/INFEDELE DICHIARAZIONE	RISCOSSIONE COATTIVA	AGGIO BASE	IMU/TASI		NO	SI	SI	20,00%	PUBBLICITA'		SI	SI	SI	25,00%	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI		SI	SI	SI	25,00%	TOSAP		SI	SI	SI	20,00%	TARI		NO	SI	SI	20,00%	IMPOSTA DI SOGGIORNO		NO	SI	SI	20,00%	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA		NO	NO	SI	20,00%,
TRIBUTO/ENTRATA		RISCOSSIONE ORDINARIA	ACCERTAMENTO per PARZIALE/OMESSO VERSAMENTO E - OMESSA/INFEDELE DICHIARAZIONE	RISCOSSIONE COATTIVA	AGGIO BASE																																																
IMU/TASI		NO	SI	SI	20,00%																																																
PUBBLICITA'		SI	SI	SI	25,00%																																																
DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI		SI	SI	SI	25,00%																																																
TOSAP		SI	SI	SI	20,00%																																																
TARI		NO	SI	SI	20,00%																																																
IMPOSTA DI SOGGIORNO		NO	SI	SI	20,00%																																																
SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA		NO	NO	SI	20,00%,																																																

	<table><tr><td rowspan="5">COATTIVA (A titolo esemplificativo e non esaustivo)</td><td>Entrate Educativi</td><td>Servizi</td><td>NO</td><td>NO</td><td>SI</td><td>20,00%,</td></tr><tr><td>Entrate Sociali</td><td>Servizi</td><td>NO</td><td>NO</td><td>SI</td><td>20,00%,</td></tr><tr><td>Entrate Urbanistica</td><td></td><td>NO</td><td>NO</td><td>SI</td><td>20,00%,</td></tr><tr><td>Entrate amministrativa</td><td>Polizia</td><td>NO</td><td>NO</td><td>SI</td><td>20,00%,</td></tr><tr><td>Altre Entrate</td><td></td><td>NO</td><td>NO</td><td>SI</td><td>20,00%,</td></tr></table>	COATTIVA (A titolo esemplificativo e non esaustivo)	Entrate Educativi	Servizi	NO	NO	SI	20,00%,	Entrate Sociali	Servizi	NO	NO	SI	20,00%,	Entrate Urbanistica		NO	NO	SI	20,00%,	Entrate amministrativa	Polizia	NO	NO	SI	20,00%,	Altre Entrate		NO	NO	SI	20,00%,	
COATTIVA (A titolo esemplificativo e non esaustivo)	Entrate Educativi		Servizi	NO	NO	SI	20,00%,																										
	Entrate Sociali		Servizi	NO	NO	SI	20,00%,																										
	Entrate Urbanistica			NO	NO	SI	20,00%,																										
	Entrate amministrativa		Polizia	NO	NO	SI	20,00%,																										
	Altre Entrate		NO	NO	SI	20,00%,																											
<u>(il ribasso percentuale offerto e corrisposto verrà calcolato sull'aggio a base di gara.</u> <u>A titolo esemplificativo: ribasso offerto 10% di aggio 20% = 2,0% e pertanto l'aggio risultante sarà pari a 18,0%)</u>																																	
b)	<p>Percentuale, in aumento, sull'importo minimo di riscossione garantito, al lordo dell'aggio (calcolato per ogni tipologia di entrata oggetto di concessione) sulla base della media degli incassi annui di sola competenza degli esercizi 2018-2019 (per il 2019 il dato è stato determinato come proiezione annuale), da articolare come segue:</p> <table><tr><td>TRIBUTO/ENTRATA</td><td>INCASSO MINIMO GARANTITO (al lordo dell'aggio)</td></tr><tr><td>IMU/TASI<ul style="list-style-type: none">Accertamento per omesso/parziale versamento e omessa/infedele dichiarazione;Riscossione coattiva</td><td>€. 800.000,00</td></tr><tr><td>IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI<ul style="list-style-type: none">Riscossione ordinaria;Accertamento per omesso/parziale versamento e omessa/infedele dichiarazione.Riscossione coattiva</td><td>€. 700.000,00</td></tr><tr><td>TOSAP<ul style="list-style-type: none">Riscossione ordinaria;Accertamento per omesso/parziale versamento e omessa/infedele dichiarazione.Riscossione coattiva</td><td>€. 700.000,00</td></tr><tr><td>TARI<ul style="list-style-type: none">Accertamento per omesso/parziale versamento e omessa/infedele dichiarazione.Riscossione coattiva</td><td>€. 250.000,00</td></tr><tr><td>IMPOSTA DI SOGGIORNO<ul style="list-style-type: none">Accertamento per omesso/parziale versamento e omessa/infedele dichiarazione.Riscossione coattiva*Il dato fa riferimento a avvisi di accertamento emessi e riscossi nel 2019</td><td>€. 60.000,00</td></tr><tr><td>RISCOSSIONE COATTIVA<ul style="list-style-type: none">ENTRATE SERVIZI EDUCATIVIENTRATE SERVIZI SOCIALIENTRATE URBANISTICAENTRATE POLIZIA AMM.VAVIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADAL'elenco è esemplificativo e non esaustivo</td><td></td></tr><tr><td>TOTALE</td><td>€. 2.760.000,00</td></tr></table>						TRIBUTO/ENTRATA	INCASSO MINIMO GARANTITO (al lordo dell'aggio)	IMU/TASI <ul style="list-style-type: none">Accertamento per omesso/parziale versamento e omessa/infedele dichiarazione;Riscossione coattiva	€. 800.000,00	IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI <ul style="list-style-type: none">Riscossione ordinaria;Accertamento per omesso/parziale versamento e omessa/infedele dichiarazione.Riscossione coattiva	€. 700.000,00	TOSAP <ul style="list-style-type: none">Riscossione ordinaria;Accertamento per omesso/parziale versamento e omessa/infedele dichiarazione.Riscossione coattiva	€. 700.000,00	TARI <ul style="list-style-type: none">Accertamento per omesso/parziale versamento e omessa/infedele dichiarazione.Riscossione coattiva	€. 250.000,00	IMPOSTA DI SOGGIORNO <ul style="list-style-type: none">Accertamento per omesso/parziale versamento e omessa/infedele dichiarazione.Riscossione coattiva *Il dato fa riferimento a avvisi di accertamento emessi e riscossi nel 2019	€. 60.000,00	RISCOSSIONE COATTIVA <ul style="list-style-type: none">ENTRATE SERVIZI EDUCATIVIENTRATE SERVIZI SOCIALIENTRATE URBANISTICAENTRATE POLIZIA AMM.VAVIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA L'elenco è esemplificativo e non esaustivo		TOTALE	€. 2.760.000,00	12										
TRIBUTO/ENTRATA	INCASSO MINIMO GARANTITO (al lordo dell'aggio)																																
IMU/TASI <ul style="list-style-type: none">Accertamento per omesso/parziale versamento e omessa/infedele dichiarazione;Riscossione coattiva	€. 800.000,00																																
IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI <ul style="list-style-type: none">Riscossione ordinaria;Accertamento per omesso/parziale versamento e omessa/infedele dichiarazione.Riscossione coattiva	€. 700.000,00																																
TOSAP <ul style="list-style-type: none">Riscossione ordinaria;Accertamento per omesso/parziale versamento e omessa/infedele dichiarazione.Riscossione coattiva	€. 700.000,00																																
TARI <ul style="list-style-type: none">Accertamento per omesso/parziale versamento e omessa/infedele dichiarazione.Riscossione coattiva	€. 250.000,00																																
IMPOSTA DI SOGGIORNO <ul style="list-style-type: none">Accertamento per omesso/parziale versamento e omessa/infedele dichiarazione.Riscossione coattiva *Il dato fa riferimento a avvisi di accertamento emessi e riscossi nel 2019	€. 60.000,00																																
RISCOSSIONE COATTIVA <ul style="list-style-type: none">ENTRATE SERVIZI EDUCATIVIENTRATE SERVIZI SOCIALIENTRATE URBANISTICAENTRATE POLIZIA AMM.VAVIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA L'elenco è esemplificativo e non esaustivo																																	
TOTALE	€. 2.760.000,00																																
La percentuale in aumento, deve essere rappresentata con un massimo di due decimali ,																																	
<ul style="list-style-type: none">Il punteggio parziale massimo di 2 punti verrà attribuito al concorrente che offrirà la percentuale maggiore,																																	

	<ul style="list-style-type: none"> • I restanti punteggi saranno attribuiti come segue: • punteggio (i) = $G(i) \cdot 2$ <p>dove per:</p> <p>Punteggio (i): si intende il punteggio attribuito all'offerta del concorrente i-esimo</p> <p>$G(i) = (S_i / S_{max})$</p> <p>(dove S_i = Percentuale di aumento sul minimo garantito relativo all'offerta i-esima e S_{max} = Aumento massimo fra tutte le offerte presentate)</p>	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Terminate le predette operazioni di calcolo, la commissione procederà a sommare i punteggi relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica e a proporre l'aggiudicatario.

Qualora non sia presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, la stazione appaltante potrà espletare apposita procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **20 gennaio 2020, alle ore 9,00** nell'Ufficio Appalti e Contratti del Comune di Fano, sito nella Sede Municipale, via S.Francesco d'Assisi n. 76.

Sono ammessi a presenziare alla seduta pubblica i legali rappresentanti e i direttori tecnici delle imprese partecipanti, nonché i soggetti muniti di delega (da rilasciarsi in carta semplice con allegata fotocopia documento di identità del delegante e del delegato). In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo avviso pubblicato sulla Piattaforma telematica almeno un giorno prima della data fissata, con le medesime modalità saranno comunicate le successive sedute pubbliche.

Il Seggio di gara istituito sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante procederà, in seduta pubblica virtuale:

a) a verificare la ricezione delle offerte collocate sulla piattaforma telematica;

Successivamente il Seggio di gara procederà a:

- b) sbloccare la documentazione amministrativa e verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare se necessario la procedura di soccorso istruttorio;
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2-bis, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 [tre] membri. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice. La commissione giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione individua gli operatori che **non hanno superato la soglia di sbarramento** e li comunica al seggio di gara che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica virtuale, la commissione inserirà a sistema i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica virtuale successiva, la commissione procederà all'apertura delle buste virtuali contenenti le offerte economiche e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica virtuale dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Seggio di gara - che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice, si procede al calcolo e alla verifica di anomalia solo se il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, ferma restando la possibilità della stazione appaltante, di valutare comunque la congruità di ogni offerta e, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23. uente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al Seggio di gara tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di procedere all'aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, commi 5 e 7, del Codice, anche prima di aver concluso le verifiche sul possesso dei requisiti da parte dell'operatore nei cui confronti il RUP ha formulato la proposta di aggiudicazione.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Consolidamento della graduatoria.

Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 95, comma 15 del Codice, si precisa che relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, la conclusione delle fasi di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, successivamente alle quali la graduatoria si consolida (o cristallizza), viene considerata coincidere con l'adozione della determinazione di aggiudicazione da parte del competente Dirigente della stazione appaltante.

Quindi, ogni esclusione o riammissione di offerte (anche in seguito a provvedimenti in autotutela della stazione appaltante o esclusione per anomalia), disposta prima dell'adozione della determinazione di aggiudicazione determinerà necessariamente la rideterminazione della graduatoria senza tener conto dell'offerta esclusa o dell'offerta riammessa.

Al contrario, eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente alla data di adozione della determinazione di aggiudicazione non comporteranno nessun ricalcolo delle riparametrazioni e della conseguente graduatoria approvata.

Come affermato da ultimo nella sentenza del *CDS Sezione III n. 2579 del 27/04/2018* la ratio dell'art. 95 comma 15 del D.lgs. n. 50/2016 mira ad evitare impugnative strumentali, tendenti a sovvertire il calcolo delle medie o la determinazione della soglia dell'anomalia, ad aggiudicazione ormai avvenuta.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Si procederà alla stipula di due distinti contratti con il Comune di Fano e ASET S.p.A., in modalità elettronica in forma pubblico-amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante per il Comune di Fano.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare due distinte garanzie definitive, una per il Comune di Fano e l'altra per Aset S.p.A. per i massimali e alle condizioni riportate all'art. 10 del Capitolato Speciale di appalto.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro, relative alla stipulazione del contratto, ammontanti per il Comune di Fano presuntivamente ad **€ 8.100,00** per diritti di segreteria.

Ai sensi dell'art. 73, comma 4 e art. 216 comma 11 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 5, comma 2 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016, l'aggiudicatario, entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, è obbligata a rimborsare le spese relative alle pubblicazioni del bando ed esito sulla GURI e sui quotidiani che vengono stimati, in via presuntiva a circa € **5.000,00**, ma che potranno essere quantificate precisamente solo successivamente.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

La stipulazione del contratto pertanto è subordinata alla presentazione, da parte dell'aggiudicatario, della seguente documentazione e dichiarazioni:

a) "omissis"

b) garanzia definitiva di cui all'art. 103 del codice nei termini e con le modalità ivi previste, entro il termine di 30 giorni dalla lettera di richiesta;

c) comunicazione ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991 sulla composizione societaria e sull'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario sia un consorzio, lo stesso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione dell'appalto, entro il termine di 30 giorni dalla lettera di richiesta;

c1) comunicazione ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e degli artt. 2 e 3 del D.M. 145/2000 utilizzando i modelli che verranno allegati dalla stazione appaltante alla specifica lettera di richiesta, entro il termine di 30 giorni dalla lettera di richiesta;

d) polizza assicurativa ai sensi di quanto previsto dal CSA;

e) .. omissis ...;

f) pagamento delle spese contrattuali.

Si precisa che, la mancata produzione nei termini sopra indicati:

- della garanzia definitiva di cui al precedente punto b);

-della comunicazione ai sensi del DPCM 187/1991 di cui al precedente punto c) e della comunicazione di al precedente punto c1;

-della polizza assicurativa di cui al precedente punto d), se non immediatamente sanata, entro i giorni assegnati lavorativi dal sollecito, sarà considerata causa di decadenza dell'affidamento o revoca dell'aggiudicazione.

Anche il mancato pagamento delle spese contrattuali di cui al precedente punto f) potrà essere considerata come causa di decadenza dell'affidamento o revoca dell'aggiudicazione qualora comporti ritardi della stipulazione del contratto valutati come non accettabili da parte della stazione appaltante.

24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Il Concessionario è tenuto ad avvalersi di personale qualificato ed abilitato all'esercizio delle funzioni di riscossione e di notificazione secondo la normativa vigente in materia. Si applicano a tal fine le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo n.112/1999.

Ai sensi dell'art.50 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. si applica nei confronti dei dipendenti del precedente gestore (Andreani Tributi) la "clausola sociale armonizzata". Pertanto il nuovo gestore, nel caso in cui, in ragione della presente concessione, abbia necessità di assumere personale nel rispetto della propria autonomia di organizzazione delle attività, dovrà prioritariamente proporre apposito contratto individuale di lavoro subordinato ai dipendenti del precedente concessionario adibiti alle relative attività per il Comune di Fano sulla base delle proprie esigenze organizzative e nel rispetto di quanto previsto nell'offerta tecnica di gara.

Si rammenta che prima della stipula del contratto, l'appaltatore dovrà sottoscrivere la "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi", in conformità all'Allegato I al Decreto del Ministro dell'Ambiente 6 giugno 2012 (G.U. n. 159 del 10 luglio 2012) al fine di consentire il monitoraggio da parte della stazione appaltante della conformità ai predetti standard.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Pesaro, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Avverso la presente procedura di gara si potrà ricorrere al TAR delle Marche - piazza Cavour n.29, 60121 Ancona – Italia – (IT) – telefono 0039.071.206956 – fax 0039.071.203853 – indirizzo internet (URL) www.giustizia-amministrativa.it entro:

-30 giorni dalla pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione alla procedura;

-30 giorni dalla conoscenza dal provvedimento di aggiudicazione.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La procedura di gara comporta il trattamento dei dati personali da parte del Comune di Fano. Tale trattamento è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di manifestazione di interesse di cui al presente avviso, nell'ambito delle attività che il Comune predispone nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri. Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria necessaria. I dati raccolti sono quelli da Voi forniti con apposito modulo e quelli acquisiti dalla stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 2016. Tali dati saranno elaborati dal personale del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni. *I dati possono essere comunicati ad appositi enti, nominati responsabili esterni, solo per svolgere il servizio o tutelare l'Amministrazione o ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.* Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016: www.garanteprivacy.it.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Fano, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Fano, con sede in via San Francesco d'Assisi n. 76 – 61032 Fano (PU).

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste

di cui al punto 10., al Comune di Fano, comune.fano@emarche.it

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Comune di Fano ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Morolabs S.r.l. - piazza Michelangelo n. 11 – 60018 Montemarciano (AN), codice fiscale e partita Iva n. 02763650427 – dott. Francesco Moroncini – pec morolabs@legallmail.it.

4. Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Fano per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

a) gestione delle presente procedura di appalto e stipulazione del relativo contratto e sua esecuzione.

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali potranno essere oggetto esclusivamente delle comunicazioni obbligatorie previste per il corretto espletamento della procedura di gara o di comunicazioni e pubblicazioni obbligatoriamente previste dalle norme in materia di appalti o normativa in materia di trasparenza anche per quanto riguarda le pubblicazioni sul sito Internet del Comune di Fano.

I suoi dati personali potranno essere oggetto inoltre di comunicazione agli altri soggetti intervenuti nel procedimento di gara al fine di consentire l'esercizio del diritto di accesso nei limiti e termini previsti dalla legge.

I suoi dati personali, qualora richiesti, potranno inoltre essere comunicati alle Autorità giudiziarie, agli organi della giustizia amministrativo-contabile o ad altre Autorità di controllo previste dalla legge.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per le finalità sopra indicate.

Centrale Unica di Committenza
Il Funzionario P.O. Appalti e Contratti/CUC
dott.ssa Imamcolata Di Sauro

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)